COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFONSO MARTUCCI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazione e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (2193) 65, 67, 69, 72

Martucci Alfonso, *Presidente* 65

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 69

Cesetti Fabrizio (gruppo PDS) 70, 71

De Cinque Germano, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 71, 72

Lucarelli Luigi (gruppo PSI), *Relatore* 65, 67, 71

Paganelli Ettore (gruppo DC) 72

Senese Salvatore (gruppo PDS) 69

La seduta comincia alle 10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (2193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Lucarelli ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con le disposizioni contenute in questo provvedimento affrontiamo una questione delicata sia sul piano giuridico sia su quello politico, attinente all'inserimento di capitali di origine delittuosa nell'ambito dei circuiti economici. Siamo ormai tutti consapevoli che l'inquinamento che si realizza nel mondo economico attraverso la concorrenza scorretta esercitata da capitali di provenienza illecita pone un problema che a mio avviso investe alle radici la tenuta stessa di un sistema economico ed anche, mi sia consentito dirlo, di un sistema democratico.

Va comunque riconosciuta al legislatore una particolare sensibilità verso il problema: in Italia vige, per la prevenzione di questi fenomeni, un complesso normativo assai ampio e puntuale, di cui sono testimonianza le modifiche apportate negli anni alle disposizioni del codice penale relative al reato di riciclaggio. Mi riferisco, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*. Il primo articolo, come ricorderete, è stato introdotto dal decreto-legge n. 59 del 1978, modificato dalla legge n. 55 del 1990, recante nuove disposizioni in materia di delinquenza di tipo mafioso. L'articolo 648-*ter*, aggiunto dall'articolo 24 della medesima legge n. 55, ha introdotto invece una previsione sanzionatoria per quanto riguarda l'impiego ulteriore in attività economiche di denaro proveniente da attività delittuose.

Questi articoli si correlano naturalmente ad una congerie di altre norme – faccio riferimento, per esempio, a quelle in materia di movimentazione di capitali, nonché a tutte le disposizioni, anche di contenuto amministrativo, che prescrivono obblighi di comunicazione alle questure, come quelle approvate nel quadro della lotta al terrorismo – dando luogo ad un complesso normativo che si può certamente ritenere adeguato, sia pure nell'ambito di una situazione generale che, specie a livello comunitario, tende all'affermazione del principio di liberalizzazione dei movimenti di capitali, correlato però all'esigenza di una precisa individuazione dei soggetti gestori e dei titolari di quote.

Sorge però il problema di una connessione con la questione degli intermediari finanziari. Facendo riferimento ai due disposti normativi di cui all'articolo 30 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e al decreto-legge n. 143 del 1991, convertito nella legge n. 197 del 5 luglio 1991, mi permetto di richiamare in modo particolare l'attenzione del Governo affinché si trovi sul piano dell'intermediazione finanziaria una puntuale definizione di competenze, di obblighi e naturalmente di principi che si uniformino con quelli che ho finora richiamato, pena il rischio di creare autentiche zone d'ombra che potrebbero addirittura facilitare i movimenti finanziari di origine illecita, specialmente quelli di più consistente portata.

Vorrei ora giungere alla descrizione del contenuto del disegno di legge al nostro esame che contiene principalmente una serie di modifiche di disposti del codice civile, colmando per taluni aspetti vere e proprie lacune normative.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile. Va ricordato che attualmente il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata ha efficacia tra le parti indipendentemente dall'iscrizione delle parti stesse nel libro dei soci. Tale iscrizione ha invece rilevanza per quanto attiene ai rapporti tra il socio e la società, quindi per l'esplicazione di tutte le attività sociali. Mentre il primo disposto del terzo comma dell'articolo 2479 prevede che « L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso l'esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore », l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, al comma 1, stabilisce che tale iscrizione deve aver luogo nei 30 giorni dal deposito del trasferimento nel registro delle imprese, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, e solamente verso esibizione del titolo da cui risultino, appunto, il trasferimento e l'avvenuto deposito. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il comma 2 stabilisce che l'iscrizione nel libro dei soci deve essere preceduta dal deposito, entro trenta giorni, dell'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Con questa previsione normativa si sopperisce, come dicevo poc'anzi, ad una vera e propria lacuna perché, mentre il trasferimento di quote di società di persone e di società per azioni è regolato da disposizioni precise, aventi anche efficacia dichiaratoria, lo stesso non poteva riscontrarsi per il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata, la cui iscrizione era affidata ad un atto tra le parti.

Tale previsione riguarda sia gli atti tra vivi, come previsto dall'articolo 2479 del codice civile, sia gli atti *mortis causa*; l'articolo 2 del disegno di legge, pertanto, prevede di aggiungere l'articolo 2479-*bis* concernente, appunto, la pubblicità dei trasferimenti a causa di morte.

L'articolo 3 risponde all'esigenza di identificazione dei soci imponendo agli amministratori di società a responsabilità limitata un obbligo di vidimazione del libro dei soci entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di evitare che il mancato adempimento di questo obbligo possa consentire in futuro alterazioni del libro stesso.

Anche l'articolo 4, per le società per azioni, e l'articolo 5, per le società a responsabilità limitata, rispondono alla prevalente esigenza di trasparenza degli assetti proprietari.

L'articolo 4 stabilisce innanzitutto una modifica alla rubrica dell'articolo 2435 del codice civile, inserendo accanto alla pubblicazione del bilancio anche quella dell'elenco dei soci e dei titolari dei diritti su azioni. La previsione codicistica riguarda sia le società a responsabilità limitata, quindi il trasferimento delle quote, sia le società per azioni, quindi il trasferimento dei diritti su azioni.

Il legislatore si è preoccupato di formulare una disciplina più puntuale per le società per azioni che non sono inserite nell'ambito di un mercato regolamentato perché, come tutti ben sappiamo, per le società in mercato regolamentato esiste già una griglia di controllo che può essere ritenuta assolutamente puntuale e precisa. In quest'ottica l'articolo 4 stabilisce: « Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente ». Mi pare che tale previsione non induca a sollevare obiezioni perché l'esigenza di definizione degli assetti proprietari trova in questo modo un accoglimento puntuale.

L'articolo 5, che riguarda la modifica dell'articolo 2493 del codice civile, risponde allo stesso schema dell'articolo 4 ma è riferito, come ho già detto, alle società a responsabilità limitata.

L'articolo 6 disciplina i trasferimenti di aziende commerciali, i quali, al di là delle questioni attinenti alla loro regolamentazione civilistica, pongono problemi in ordine ad eventuali vizi del consenso di una delle parti contraenti. Il legislatore risponde a questa preoccupazione richiedendo la presenza di un pubblico ufficiale che garantisca che il passaggio di proprietà non sia inficiato da un vizio del consenso nell'atto negoziale che si va a realizzare. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, il quale stabilisce che « I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunziati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni dalla conclusione », viene pertanto così modificato: « I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante ». Si richiede, dunque, la forma pubblica, quindi la certezza sull'identità delle parti e sulla tempestività del deposito, atto cui è tenuto il notaio. A tale riguardo emerge una problematica sulla funzione dei notai quali depositari, per così dire, di un prevalente e pubblicistico interesse anche alla conoscenza *erga omnes* degli atti a contenuto negoziale.

Mi permetto di fare qualche rilievo per quanto riguarda gli articoli 7 ed 8 che prescrivono un obbligo per i notai e per il sindaco: i primi devono inviare al questore, entro venti giorni dal deposito presso il registro delle imprese, copia degli atti di trasferimento di aziende commerciali, ed anche (ma in questo caso entro il mese successivo alla stipula) degli atti di trasferimento di terreni; il sindaco, invece, deve comunicare, sempre al questore, i provvedimenti autorizzatori di esercizio di attività commerciali o di subingresso nelle stesse. Questa esigenza di comunicazione anche all'autorità di pubblica sicurezza è del tutto comprensibile; tra l'altro non è una novità se consideriamo che già nell'ambito delle locazioni esiste questo tipo di prescrizione ...

PRESIDENTE. Anche per la vendita di immobili.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Certamente, anche per la vendita di immobili.

Mi permetto però di richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che, se non altro, la previsione circa la comunicazione per le locazioni rientrava in un clima politico e direi in una situazione di specie (mi riferisco ai problemi connessi al terrorismo) che imponevano quest'obbligo, che peraltro sul piano applicativo ha trovato un'accoglienza assai scarna.

Non vorrei usare espressioni che possono apparire un po' pesanti, ma queste mi sembrano disposizioni da Stato di polizia. Ritengo che valga la pena di

salvaguardare questa prioritaria esigenza di identificazione e di pubblicità, senza appesantire il meccanismo attraverso la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, la cui efficacia è pressoché inesistente: pregherei il Ministero di fornirci in tal senso qualche elemento di riscontro poiché mi consta che nelle questure le relative comunicazioni delle locazioni vengono di solito gettate nei cassetti. Si rischia, quindi, di porre una griglia normativa che non risponderebbe ad alcuna esigenza, né sul piano dell'indagine, né sul piano della tutela dei cittadini, ma rappresenterebbe (peraltro in assenza di previsioni sanzionatorie per i casi di inadempienza) una complicazione, a mio parere estrema, per i singoli cittadini.

Anche sull'articolo 9 va sviluppata qualche riflessione; esso recita: « Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, la denuncia di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuata a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritta nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

È noto come il registro delle imprese trovi una sua previsione normativa nell'ambito dell'articolo 2188 del codice civile. In relazione a tale registro è prevista la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Come è noto a tutti, il registro delle imprese non trova ancora realizzazione a cinquant'anni dall'introduzione dei nostri codici; tale questione coinvolge ormai dottrina, magistratura e categorie economiche in un dibattito per la verità di non grande spessore, ma certo imperniato su ben individuabili effetti concreti. Tale situazione ha consentito che per cinquant'anni si sia proceduto attraverso il registro delle ditte, che trova una sua disciplina normativa negli articoli 47 e 51 del regio decreto 2011 del 1934. Qualche tentativo è stato avviato per risolvere il problema dell'introduzione del registro delle imprese: ricordo che nel 1985 uno sforzo in tal senso fu fatto dall'allora ministro Martinazzoli attraverso un provvedimento in una certa misura ripreso in questa legislatura dall'onorevole Castagnetti del gruppo repubblicano (mi riferisco all'atto Camera 1425).

Diversi elementi caratterizzavano la proposta di legge Martinazzoli. Innanzitutto essa prevedeva l'affidamento alle camere di commercio della tenuta del registro delle imprese. Mi sembra essere proprio questa la vera *nota dolens* del problema: se si debba o meno, cioè, far capo alle camere di commercio in ragione della natura fondamentalmente commerciale del registro stesso, anche se mi rendo conto degli effetti dichiaratori che esso poi avrebbe. Una parte prevalente della dottrina ha tuttavia ritenuto che le camere di commercio abbiano questa fondamentale funzione politico-istituzionale nella materia, per cui sarebbe utile porre i registri a loro carico piuttosto che a carico delle cancellerie. Si poneva poi, trattandosi di un registro di concreta utilizzazione, la questione dell'automazione: basti pensare che alcune provincie, come Milano, marciano al livello di decine di migliaia di imprese iscritte, con un'intensa movimentazione quotidiana che non so fino a che punto potrebbe essere posta a carico delle cancellerie.

Sempre nella proposta Martinazzoli si individuava come il costo di questo progetto, anche in termini di meccanizzazione, non fosse tutto sommato elevato se gestito dalle camere di commercio poiché il sistema sarebbe potuto rientrare in un circuito informatico già realizzato.

Si poneva, infine, l'esigenza di introdurre il registro delle imprese nell'ambito di una costruzione codicistica già ben individuata.

Ritengo che su questo aspetto il Governo debba fare chiarezza e soprattutto

assumere un'iniziativa concreta. Immaginare infatti l'introduzione di un complesso normativo, che diventa sempre più cogente per i cittadini, senza che lo Stato sul piano attuativo sia riuscito a porre in essere forse l'unica previsione che potrebbe essere utile ai fini di una nitida lettura delle movimentazioni nel settore commerciale, vale a dire una corretta realizzazione del registro delle imprese, sul piano metodologico credo possa suscitare obiezioni. Mi auguro pertanto che il Governo, congiuntamente a questo disegno di legge, sviluppi un orientamento chiaro su una questione che, più che spinosa, può ormai essere definita « stentata ».

L'ultima questione attiene ai profili sanzionatori, sul piano penale ed amministrativo, che non sono stati contemplati nel presente disegno di legge e sui quali occorrerebbe riflettere. Mi riferisco non solo e non tanto agli articoli 7 ed 8, in relazione ai quali ho già manifestato le mie personali perplessità, quanto agli obblighi previsti per i notai che, nella loro qualità, dalle nuove norme trarrebbero gli opportuni benefici, rispetto ai quali, però, dovrebbero essere individuate specifiche sanzioni in caso di inadempimento.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome dei colleghi e dei rappresentanti del Governo, l'onorevole Lucarelli che ha svolto una relazione ampia, completa e ricca di riferimenti storici e legislativi su questa rilevante materia.

Se i colleghi lo ritengono, potremmo sin da oggi avviare il dibattito sulla materia oggetto del disegno di legge al nostro esame, che naturalmente richiederà tempi ulteriori per i necessari approfondimenti.

GIANFRANCO ANEDDA. Signor Presidente, concordo sulla necessità di disporre di tempi ulteriori per esaminare approfonditamente tale materia. Infatti, se la relazione dell'onorevole Lucarelli può essere in linea di massima condivisa, soprattutto in ordine alle perplessità espresse sugli articoli 7 ed 8 ed al problema più generale posto dall'articolo 9 a proposito del registro delle imprese, ulteriori perplessità il testo suscita in relazione alla modifica degli articoli del codice civile che richiedono un'attenta meditazione non solo rispetto al regime sanzionatorio, ma anche rispetto al coordinamento con le altre parti degli articoli cui le modifiche si riferiscono. L'articolo 6, per esempio, prevede una nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile che non appare esattamente collegata con quanto previsto nel primo comma dello stesso articolo. Quest'ultimo, infatti, non richiede la forma scritta, ma la prova scritta per quei particolari atti, mentre il nuovo testo proposto per il comma 2 fa esplicito riferimento ai « contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata ». Quindi, da una parte non sembra essere sancito l'obbligo di questa particolare forma e dall'altra si lascia intendere che soltanto i contratti redatti in quella forma sono soggetti al deposito.

Credo che la questione richieda – lo ripeto – un approfondimento ed un ripensamento, che personalmente vorrei fare con molta attenzione verificando anche la giurisprudenza.

SALVATORE SENESE. Vorrei soltanto chiedere chiarimenti al relatore o, quanto meno, esplicitare alcuni miei dubbi. A me pare che la finalità di rendere trasparente e noto il trasferimento di quote venga frustrata, fin dall'articolo 1, dalla mancata previsione di sanzioni. La modifica, infatti, consiste nell'affermare che l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nel termine di trenta giorni, dando quindi come indefettibile questa iscrizione. Tuttavia si aggiunge che l'iscrizione avviene « verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito », cioè a seguito di una iniziativa delle parti. Ma se le parti non assumono l'iniziativa – ecco il primo problema – cosa avviene? E se l'assumono dopo i trenta giorni? Qual è,

allora, il significato del termine indicato? Si tratta di elementi che andrebbero chiariti per evitare di riempire di nuove questioni le aule giudiziarie.

L'articolo 2, poi, prevede sostanzialmente la soddisfazione della medesima esigenza di pubblicità per i trasferimenti a causa di morte, ma ancora una volta non è previsto alcun obbligo e tutto è rimesso ad una sorta di iniziativa che può esserci o meno; per di più mi pare non sia previsto alcun termine.

Condivido l'osservazione del collega Anedda a proposito dell'articolo 6. Per quanto riguarda invece i rilievi posti dal relatore, concordo sulle puntuali considerazioni relative all'articolo 9 e alla problematica del registro delle imprese ma non sono del tutto convinto dei rilievi che riguardano gli obblighi posti dagli articoli 7 ed 8. Infatti, se fino ad oggi a questi obblighi sembra si sia scarsamente adempiuto, in verità non sappiamo se le comunicazioni alle questure dei contratti di locazione e di cessione di immobili non siano state utili in alcuni casi alla ricostruzione di trame criminose, alle indagini. Ad ogni modo non mi pare – ma vorrei capire meglio – che in quelle disposizioni siano previste limitazioni così pesanti alla libertà, ai traffici, ai rapporti, come mi sembrava di cogliere nelle parole del relatore.

Diversa è la questione relativa alle sanzioni: per i notai credo che esse siano desumibili dalle relative leggi professionali, le quali ovviamente prevedono le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ai singoli obblighi. Resterebbe aperto il problema per i sindaci, a proposito dei quali vorrei assolutamente evitare di creare nuove fattispecie penali in materia: salvo, ovviamente, i casi di dolo, e quindi laddove l'omissione non sia rilevante come elemento di altra fattispecie, sarebbero forse più utili precisazioni che individuassero sanzioni appropriate, escludendo l'intervento penale, con la correlativa previsione anche di poteri sostitutivi secondo i criteri generali.

Sono queste le prime osservazioni sulle quali ritengo opportuno avere chiarimenti dal relatore e dal Governo in modo da poter meglio puntualizzare la materia in esame.

FABRIZIO CESETTI. Mi scuso innanzitutto per essere arrivato in ritardo e non aver potuto ascoltare la relazione del collega Lucarelli, di cui conosciamo tutti la precisione. Mi riservo ovviamente di intervenire in modo più approfondito nella prossima seduta dedicata all'esame di questo disegno di legge; per il momento vorrei soltanto sottolineare alcuni rilievi – in ragione dei quali mi riservo di presentare eventualmente emendamenti – che a mio avviso possono essere avanzati ad un provvedimento che mi trova senz'altro d'accordo nelle sue finalità.

L'articolo 1 recita: « L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione (...) ». Per quanto riguarda la sottoscrizione autenticata sappiamo che nelle società operano anche professionisti che non sono notai; potrebbe essere opportuno, quindi, prevedere in questa legge, per la specifica materia, la possibilità che l'autenticazione sia posta a carico di determinate categorie professionali, quali i procuratori legali, gli avvocati o gli iscritti all'ordine dei commercialisti. Si tratta di un aspetto che possiamo tranquillamente valutare con la dovuta serenità, senza spirito corporativo. Dal mio punto di vista - svolgo la professione di avvocato – la questione può essere intesa nel senso di evitare un disagio agli operatori. Se è vero, infatti, che è necessario procedere all'autenticazione, quindi ad un maggiore controllo sulla trasparenza dei trasferimenti che oggi avvengono con una semplice annotazione nel libro dei soci senza che se ne sappia nulla – quindi con estrema facilità – è anche vero che l'ipotesi di un'autenticazione qualificata, come quella che potrebbe essere effettuata da un avvocato o da un procuratore legale (possiamo poi discutere se queste categorie devono essere iscritte ad un albo speciale) va a mio avviso approfondita per non creare, ripeto, disagi agli operatori stessi.

Non mi sembra affatto strano che un iscritto all'ordine degli avvocati o dei commercialisti, che partecipa alla redazione dell'atto di trasferimento, possa autenticare e annotare questo trasferimento, a meno che non vogliamo sostenere che queste categorie sono completamente inaffidabili. Del resto, un simile potere già compete oggi all'avvocato al momento dell'autenticazione della procura. In questi casi sovrintendono a queste operazioni le categorie di professionisti già richiamate: avvocati, procuratori legali e iscritti all'ordine dei commercialisti. Ritengo che un'autenticazione con determinati obblighi, prevedendo magari sanzioni specifiche *ad hoc* per queste categorie, sia opportuna, a meno che – ripeto – non vogliamo considerare queste categorie inaffidabili.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il notaio è non solo un professionista ma anche un pubblico ufficiale ed ha un'organizzazione che fa capo al Ministero di grazia e giustizia e deve rispettare una serie di obblighi documentali e specifici che non hanno, per esempio, né l'avvocato, né il commercialista.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore.* Gli adempimenti richiesti al notaio non sono attinenti solo alla identificazione, ma sono caratterizzati da profili legati proprio alla sua funzione di pubblico ufficiale.

FABRIZIO CESETTI. Si può discutere sulla forma, io volevo soltanto affrontare il problema. Si tratta – lo ribadisco – di evitare i disagi ben conosciuti dagli operatori del settore.

Vorrei porre sommariamente altri rilievi. L'articolo 3 stabilisce che « Gli amministratori di società a responsabilità limitata devono, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare il libro dei soci alla cancelleria del tribunale competente o ad un notaio per la vidimazione ». In primo luogo il termine di venti giorni mi sembra alquanto riduttivo. In secondo luogo, credo ci si debba mettere d'accordo sulla possibilità di vidimazione da parte della cancelleria del tribunale competente perché tutti sanno come questi uffici non assolvano tali incombenze. Spesso, infatti, il presidente del tribunale decreta che non verranno effettuate le vidimazioni, le quali di fatto vengono espletate dai notai. Pertanto, o prevediamo l'obbligo da parte delle cancellerie dei tribunali di effettuare la vidimazione, oppure non dobbiamo far altro che eliminare questa disposizione dall'articolo 3.

Vorrei poi sottoporre al relatore un'ulteriore questione. Potrebbe essere questa l'occasione – ma occorre valutarne l'opportunità – per prevedere l'aumento di capitale sociale per le società a responsabilità limitata. Sul territorio nazionale vi è oggi un proliferare di società a responsabilità limitata con un capitale minimo pari circa a venti milioni, peraltro corretto con il meccanismo dei versamenti: a tali condizioni chiunque può costituire una società a responsabilità limitata, per poi magari operare non sempre per i fini della società, ma anche a scopi truffaldini. Spesso si ha a che fare con vere e proprie società fantasma. Un aumento consistente del capitale sociale per la costituzione di società a responsabilità limitata, indurrebbe molti operatori economici a scegliere il meccanismo della società semplice. Dobbiamo impedire che ci si ripari dietro una società a responsabilità limitata per porre in essere – ripeto – operazioni truffaldine, come spesso avviene sul territorio nazionale anche ad opera di delinquenti o attraverso collegamenti di società che, se non proprio appartenenti alla grande criminalità organizzata, fanno comunque parte di un tessuto abbastanza discutibile. Non si tratterebbe di negare la possibilità di porre in essere determinate operazioni economiche: stabiliremmo semplicemente che o c'è un consistente capitale sociale oppure l'imprenditore agisce singolarmente o come società semplice.

Ho voluto soltanto introdurre alcune questioni sulle quali mi riservo di svolgere interventi più approfonditi.

ETTORE PAGANELLI. Intervengo brevemente per aderire alla proposta iniziale del presidente circa un successivo approfondimento della materia. Mi associo anch'io all'apprezzamento che i colleghi intervenuti hanno rivolto all'onorevole Lucarelli per l'ampia e dettagliata relazione. Concordo in linea di principio, inoltre, con molte delle osservazioni avanzate dal relatore e soprattutto con le richieste fatte al Governo di particolari approfondimenti circa i problemi sanzionatori, non accennati nel provvedimento, nonché di precisazioni in ordine al registro delle imprese.

L'unico punto sul quale nutro perplessità (in ciò avvicinandomi al pensiero dell'onorevole Senese) riguarda le comunicazioni ai questori, richieste dagli articoli 7 ed 8, simili a quelle introdotte in periodi diversi per i trasferimenti e le locazioni di immobili. Non ritengo che queste comunicazioni siano del tutto ultronee: credo invece che costituiscano una sorta di monito preventivo e soprattutto consentano, verificandosi determinate situazioni, di ricostruire determinati fatti. È vero che oggi le comunicazioni vengono accantonate nelle questure ma, verificandosi certi fatti delittuosi, consentono di ricostruire e di chiarire operazioni che non si possono negare.

Alla luce di queste brevi considerazioni, concordo – ripeto – sulla necessità di proseguire la discussione ed invito anch'io il Governo a fornire ulteriori precisazioni proprio sulla scorta dei rilievi avanzati dal relatore.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo al positivo giudizio sulla compiuta e lucida relazione resa a questa Commissione dall'onorevole Lucarelli che ha veramente rappresentato con dovizia di argomentazioni un tema non facile come quello introdotto dal disegno di legge.

Il Governo è senz'altro favorevole ad un rapido iter del provvedimento, necessario soprattutto per garantire maggiore efficacia alla lotta al riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata; ricordo che il disegno di legge è nato da un'iniziativa dei ministri Mancino e Martelli proprio perché ritenuto estremamente utile ai fini di un controllo di quelle operazioni economiche che oggi sono diventate lo sbocco delle attività lucrose della criminalità organizzata.

Il relatore ha posto in evidenza alcuni rilievi soprattutto in ordine al problema annoso, più che cinquantennale, dell'attuazione del registro delle imprese che è senz'altro gravissimo e sul quale dovremmo svolgere una riflessione molto attenta.

Su altri aspetti evidenziati dal relatore, il Governo, riservandosi una replica più approfondita al termine della discussione generale, si dichiara senz'altro disponibile sia ad un breve rinvio per consentire un maggiore approfondimento sia a prendere in considerazione tutti gli emendamenti che si riterrà opportuno presentare.

PRESIDENTE. Nel rinnovare il mio personale ringraziamento al relatore e a tutti i colleghi intervenuti che si sono impegnati su questa importante materia, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 30 marzo 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO